



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

Nominata con D.P.R. del 03/10/2016 e del 23/11/2016

pec: osl.villaliterno@asmepec.it

Piazza G. Marconi, 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125 DEL 31 LUGLIO 2024

OGGETTO: Approvazione del Piano di Estinzione, ai sensi dell'art. 256, comma 6 e seguenti, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 16,30 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

		Presenti	Assenti
D.ssa Filippa Costantino	Presidente	X	
Rag. Giuseppina Simeoli	Componente	X	
D.ssa Carla Teofili	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla dott.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli e alla dott.ssa Carla Teofili;
- la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 1/CSL del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Insediamiento – Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari*", questa Commissione ha provveduto ad avviare le procedure preliminari per l'accertamento della massa attiva e massa passiva;
- con la stessa deliberazione n.1/CSL è stato dato avviso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL; mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno, nonché affissione in forma di manifesto sul territorio comunale ed a mezzo stampa;

- con propria delibera n. 3/CSL del 10 gennaio 2017, questo Organo ha provveduto all'emanazione di un ulteriore avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUOEL, prorogando di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva, decorrenti dal 10 gennaio 2017 fino al 10 febbraio 2017;
- con deliberazione n. 5/CSL del 20 aprile 2017, questo Organo ha approvato la convenzione del servizio di tesoreria stipulata in pari data con l'ex - Banco di Napoli, filiale di Caserta sita in Via G.M. Bosco n. 85, ai sensi degli artt. 5 lettera b) e 11, comma 1, del D.P.R. del 28.04.1993, n. 378, in quanto l'allora tesoriere dell'Ente comunale era un istituto privato: la Società GETET S.p.A.;
- con nota n. 25/CSL del 10 maggio 2017 è stata richiesta al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio I - Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, una proroga dei termini per la presentazione del piano di rilevazione o per l'eventuale proposta all'ente dell'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 254 del TUOEL;
- con nota n. 31/CSL del 23 novembre 2017 è stata richiesta al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio I - Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati, un'ulteriore proroga dei termini per la presentazione del piano di rilevazione e/o per l'eventuale proposta all'ente dell'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 254 del TUOEL;
- con deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, questo Organo ha proposto al Comune di Villa Literno, l'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del TUOEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2018, l'Ente ha aderito alla predetta proposta della procedura semplificata, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse finanziarie liquide necessarie per il completo risanamento dell'ente;
- con deliberazione n. 31/CSL del 29 settembre 2022, sono stati definiti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUOEL;
- questa Commissione, dopo la predetta deliberazione di massima n. 31/2022, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei responsabili *ratione materiae*;
- acquisite le necessarie risorse finanziarie per garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori censiti al passivo, a partire dal 25 ottobre 2022 questo Organo ha iniziato a formulare le proposte transazione ai creditori, per i quali sussistono i requisiti di legge, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute entro il termine previsto dall'art. 254, comma 2, del TUOEL, secondo i criteri fissati con il predetto atto deliberativo n. 31/CSL del 25 settembre 2022, al netto di interessi non oggetto di statuizione giudiziaria, ad eccezione delle posizioni relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono state liquidate per intero;

VISTI

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il Titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2015;
- l'art.254, comma 3, del TUOEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4, del TUOEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 255, comma 10, nella parte in cui prevede che all'organo straordinario della liquidazione non compete l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi di gestione vincolata;
- l'art. 2 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: *"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori."*
- l'art. 256, comma 9, del TUOEL che prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- l'art. 258 del TUOEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 1. comma 2 – "... L'Ente Locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4.";
 2. comma 3 – "L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
 3. comma 4 - "L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
 4. comma 7 – "... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";
- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il

modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL;

- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/97 F.L.;
- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;
- la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 12 del 20-7-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente **principio di diritto**: *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.”*;

RICHIAMATE:

- le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, i debiti privi dei requisiti minimi necessari a determinarne l'ammissione da parte di questa Commissione straordinaria della liquidazione;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali ha provveduto all'ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che dovevano essere liquidati per intero e per primi;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, i debiti dell'Ente rientranti nella competenza dell'Organo straordinario della liquidazione;
- le proposte di transazione formulate ai creditori ammissibili al passivo, nei termini di cui all'art. 258 del TUOEL;
- le dichiarazioni delle accettazioni delle proposte di transazione che sono state prodotte dai creditori, ai quali è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 258, comma 3, del TUOEL;
- le dichiarazioni di non accettazione prodotte, anche in termini di silenzio-rifiuto, dai creditori dai quali era stata avanzata proposta di transazione e a fronte delle quali sono stati operati gli accantonamenti ai sensi dell'art. 258, comma 4, del TUOEL;
- la propria deliberazione, con la quale questo O.S.L. ha provveduto ad accantonare l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, a norma dell'art. 258, comma 4, del TUOEL;

CONSIDERATO che le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione, allegato alla presente deliberazione, evidenziano un saldo positivo pari ad euro 14.044.256,46, così determinato:

Parte 1 Massa attiva	(+) € 41.304.622,84
Parte 3 Oneri della liquidazione	(-) € 303.173,57
Massa attiva residua	(+) € 41.001.449,27
Parte 2 Massa passiva	(-) € 26.957.192,81
Differenza positiva	(+) € 14.044.256,46

DATO ATTO che:

- il totale della massa attiva, come dettagliatamente descritta nell'allegato piano di estinzione, pari ad € 41.304.622,84 è composta dai Residui attivi ammessi alla liquidazione, dell'anticipazione del Fondo di rotazione (art. 14 comma 1 D.L. 24-6-2016, n. 113 convertito

in Legge 7-8-2016, n. 160) e dal Contributo incremento massa attiva (art. 3 bis D.L. 10/0/2012, n. 174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;

- il totale della massa passiva, come dettagliatamente descritta nell'allegato piano di estinzione, pari ad € 26.957.192,81 è composta dai Residui passivi, dai Debiti di Bilancio, dai Debiti Fuori Bilancio prima dell'8-11-2001, dai Debiti Fuori Bilancio dopo l'8-11-2001 e dai Debiti Transatti dall'O.S.L.;
- le posizioni riferite a fondi a gestione vincolata di competenza dell'O.S.L., ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21-06-2017, sono state inserite per l'importo di € 343.337,73;
- il D.M. 9-11-1995 stabilisce i criteri di determinazione del compenso spettante ai componenti degli Organi Straordinari di Liquidazione degli Enti dissestati e che l'applicazione della metodologia di calcolo, di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso D.M., conduce alla determinazioni di importi superiori ai limiti massimi di cui all'art. 7;
- tenuto conto, pertanto, della massa passiva censita secondo i predetti criteri, al Presidente ed ai Componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Villa Literno, competono per la specifica classe di popolazione (da 10.000 a 19.999) i compensi di cui all'art. 7 del predetto decreto ministeriale;
- si è proceduto all'esclusione totale e parziale dalla massa passiva del dissesto finanziario di n. 21 pratiche per un importo complessivo di € 2.234.795,15;
- per varie ragioni, sono rimaste alcune posizioni debitorie che non possono essere ammesse né tantomeno escluse dal piano di estinzione, ma che potrebbero essere ammesse alla massa passiva sino all'approvazione del rendiconto finale, al concretizzarsi dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140;

RITENUTO, quindi, allo stato, di poter procedere con la predisposizione del piano di estinzione delle passività di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del TUOEL, risultando ultimate le attività di accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili per la liquidazione;

Con votazione unanime dei presenti, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERA

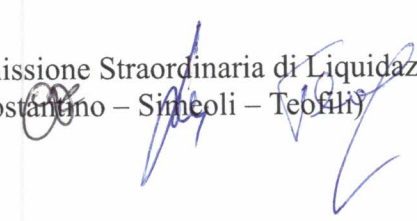
- di approvare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di adottare per quanto di competenza, quale parte integrante del presente atto, l'allegato piano di estinzione delle passività pregresse, ai sensi dell'art. 256, comma 6 e seguenti, del TUOEL;
- di disporre la trasmissione del piano e del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio I - Consulenza per il risanamento degli enti locali sestrati, per la prevista approvazione ai sensi dell'articolo 256, comma 6 e seguenti, del TUOEL;
- di inviare, il presente provvedimento e il relativo piano allegato, oltre che al Ministero dell'Interno, anche:
 - al Sig. Prefetto di Caserta;
 - al Sindaco del Comune di Villa Literno;
 - al Segretario Comunale;
 - ai Responsabili di Area dell'Ente;
 - all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- di riservarsi l'adozione degli ulteriori e successivi provvedimenti;
- di pubblicare la presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, sull'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere"

della Sezione dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di liquidazione del sito internet istituzionale del Comune;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 1993;

Alle ore 17:30 si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:
(Costantino – Simcoli – Teofili)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Villa Literno, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Villa Literno, 31 luglio 2024

Il Responsabile del Procedimento

